COMUNE DI FLERO **PROVINCIA DI BRESCIA**

* * * * * * * * * *

REGOLAMENTO

DEL

CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

* * * * * * * * * *

ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS 25.02.1995 N. 77
CON VERBALE DI C.C. N. 47 DEL 29.11.1996
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 10.12.1996 AL 24.12.1996
TRASMESSO AL CO.RE.CO. IN DATA 11.12.1996

Art. 1 - Il controllo interno di gestione

1) Il controllo di gestione è il processo che ha come obiettivo la verifica del grado di efficacia, efficienza ed economicità di procedimenti seguiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali e dalle normative in vigore.

2) Detto processo verifica anche la legalità e la trasparenza della gestione nel suo insieme e nelle singole procedure per garantirne l'imparzialità rispetto ai terzi interessati.

Art. 2 - Servizio di controllo interno di gestione

1) Il controllo di gestione di tipo economico-finanziario riguarda in particolare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Le azioni connesse a tale obiettivo, sono svolte per le proprie competenze, dai responsabili dei settori e dei servizi, i quali, mediante comunicazioni periodiche, inviano i risultati al responsabile del servizio finanziario.

2) Il responsabile del servizio finanziario comunica i risultati delle singole relazioni di cui al comma 1, al nucleo di valutazione per l'analisi dell'andamento della gestione.

3) Il referto del nucleo di valutazione viene inviato ai responsabili dei servizi, con le indicazioni opportune.

Art. 3 - Nucleo di valutazione per il controllo interno di gestione

1) Il nucleo di valutazione è costituito dal segretario dell'ente quale coordinatore, dal responsabile del servizio finanziario, e dai responsabili dei settori o servizi.

2) Tale nucleo può essere integrato, dalla Giunta Comunale, con personale avente professionalità e competenza adeguata.

3) Alle riunioni del nucleo di valutazione, di volta in volta, non partecipa il responsabile del servizio oggetto delle valutazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 del decreto legislativo 77/95.

4) Il nucleo di valutazione stabilisce, nella prima riunione, le regole del proprio funzionamento.

5)Il nucleo di valutazione effettua il controllo con cadenza almeno trimestrale.

Art. 4 - Fasi del controllo di gestione

1) Le fasi del controllo di gestione riguardano:

a) adeguamento, a fini programmatori, degli obiettivi prestabiliti dagli organi competenti;

b)il controllo intermedio di tutte le fasi procedurali ed operative, mediante:
- espressione di pareri;
- costante verifica dei programmi attraverso l'effettuazione degli adempimenti nei tempi preordinati;
- raffronto costante tra costi previsti e costi sostenuti;
- raffronto tra ricavi previsti e ricavi nell'erogazione dei servizi;
- controllo dell'andamento generale e specifico nella acquisizione delle risorse di bilancio;
- controllo dell'andamento generale e specifico nell'assunzione degli impegni;
- la ricerca della formazione degli oneri latenti e dei debiti fuori bilancio;

I mezzi di rilevazione e di raffronto sono:
- le schede analitiche di rilevazione degli indicatori
- economici, per oggetti ed operazioni semplici, a semplici, a confronto con le previsioni rese anch'esse in forma analitica;
- le schede analitiche di rilevazione dei costi e dei ricavi, per oggetti ed operazioni semplici, a confronto con le previsioni rese anch'esse in forma analitica;
- gli indicatori degli aspetti non economici, determinati in relazione agli obiettivi preordinati definiti dalla programmazione;

c) le azioni correttive:
- proposte di intervento di adeguamento degli obiettivi e/o dei criteri di raggiungimento degli stessi;
- proposte di variazione di bilancio e assestamento;
- proposte di adeguamento tariffario;
- proposte di contenimento dei costi;
- proposte di riequilibrio di bilancio secondo l'art. 36 D.Lgs. 77/95;
- proposte di modificazione dell'organizzazione dei servizi al fine di conseguire migliori risultati in termini di economicità, efficienza ed efficacia;

d) rilevazioni e valutazioni consuntive:
- rilevazione risultati globali e per obiettivi;
- valutazioni e raffronti con gli obiettivi di programma;
- ricerca dei motivi di scostamento;
- inserimento di risultati acquisiti nella formazione delle nuove linee strategiche e operative.

2) Per il raggiungimento dei risultati sopra indicati i responsabili dei servizi attivano i sistemi di rilevazione più idonei alla verifica dell'andamento e allo stato

di realizzazione degli obiettivi secondo gli indirizzi e indicazioni stabiliti dal nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione, per i servizi di particolare rilevanza dell'ente, può richiedere ai responsabili dei servizi la tenuta di indicatori di attività, da comunicare al nucleo di valutazione e all'ufficio servizi finanziari con cadenze periodiche prestabilite.